



***Tribunale ordinario di Forlì***



***Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Forlì***



***Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena***



***Camera penale della Romagna***

**Protocollo di intesa  
per la celebrazione di Udienze  
con partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare  
o in stato di arresto o di fermo  
valido dal 21 marzo al 15 aprile 2020, salvo proroghe previste da ulteriori decreti  
tra**

***Tribunale ordinario di Forlì  
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì  
Ordine degli avvocati di Forlì - Cesena  
Camera penale della Romagna***

visto il D.L. n.18/2020 recante “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, salvaguardando “per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”;

visto l’art. 83, commi 5 e 7 lett. d), D.L. n. 18/2020, in base al quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”;

rilevato che l’art. 83, comma 12, D.L. n. 18/2020 dispone che “Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”;

rilevato che in attuazione del citato decreto legge, il Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati ha adottato il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi “*Skype for Business*” e “*Teams*”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”) ha raccomandato d'incentivare il lavoro telematico dei magistrati, auspicando che diventi “la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie” e ha invitato i RID e i MAGRIF alla “predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”;

rilevato che l'Ufficio distrettuale per l'innovazione presso la Corte d'Appello di Bologna, con comunicazione del 16.3.2020, ha trasmesso le indicazioni tecniche per direttive/protocolli con gli uffici di Polizia Giudiziaria per consentire i collegamenti da remoto e lo svolgimento a distanza delle attività giudiziarie urgenti;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Forlì hanno predisposto e positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento con collegamento da remoto tanto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, quanto delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia da svolgersi dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;

rilevato che ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 5 disp. att. c.p.p. il luogo dove l'imputato si collega è equiparato all'aula di udienza;

tenuto conto della proposta del Presidente di sezione;

considerata l'opportunità di individuare comunque, di concerto con l'Avvocatura, linee guida che disciplino la celebrazione, tramite partecipazione a distanza e collegamento audiovisivo da remoto, delle udienze di convalida dell'arresto e/o contestuale giudizio direttissimo, nonché delle udienze di convalida e/o degli interrogatori di garanzia dinanzi al GIP;

sentito il coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP;

dato atto della positiva collaborazione dei MAGRIF del Tribunale e della Procura della Repubblica in sede;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

### ***Udienze di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento***

**1.** Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con scelta del rito alternativo del patteggiamento ovvero dell'abbreviato semplice non condizionato saranno celebrate tramite collegamento da remoto.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida solo laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

**2.** Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

Alla firma del presente protocollo, d'intesa con le Autorità preposte che hanno assicurato piena collaborazione, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Forlì, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Forlì, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Casa Circondariale di Forlì.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

**3.** Ricevuto l'avviso dell'intervenuto arresto, il difensore, tempestivamente informato dalla Polizia Giudiziaria precedente circa il luogo ove l'arrestato verrà custodito in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato, ai sensi dell'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., ovvero da remoto, mediante autonomo collegamento telematico, attestando in tal caso di disporre di strumentazione informatica idonea all'accesso e alla navigazione in rete.

La Polizia Giudiziaria darà atto a verbale della scelta formulata dal difensore.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione presso l'aula del Tribunale.

**4.** Il Difensore avrà cura di comunicare alla Polizia Giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) ove ricevere gli atti.

Allo stesso indirizzo di posta elettronica verrà trasmesso da parte del Tribunale il *link* di accesso al collegamento audiovisivo predisposto per la celebrazione dell'udienza all'orario fissato.

**5.** Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto presso il quale l'arrestato verrà condotto (o, se posto agli arresti domiciliari, potrà essere autorizzato a recarsi, con o senza scorta) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

**6.** Nel caso in cui il difensore abbia inteso partecipare all'udienza tramite collegamento da remoto in videoconferenza, i colloqui difensivi riservati saranno garantiti a distanza mediante collegamenti telefonici o telematici attivati dalla polizia giudiziaria, anche con l'ausilio di un interprete ove necessario, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza.

**7.** La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo *e-mail* dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

**8.** La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

**9.** L'Ufficio Iscrizioni della Procura della Repubblica procederà, mediante importazione dal "Portale NDR", all'estrazione degli atti inviati dalla P.G. ed all'iscrizione del procedimento penale assegnato al P.M. di turno.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà di seguito alla formazione del fascicolo in formato cartaceo (comprendente il verbale di arresto, la c.n.r. ed i relativi atti allegati ed il decreto di presentazione all'udienza dell'imputato in stato di arresto – ai sensi dell'art. 449 C.p.p. – sottoscritto dal P.M.) ed alla sua trasmissione alla Cancelleria del Dibattimento in tempo utile per la celebrazione dell'udienza all'orario fissato.

**10.** Gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero saranno altresì scansionati e trasmessi per via telematica, a cura della segreteria del P.M., al Difensore (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato in atti), alla Cancelleria del Dibattimento, nonché al Vice Procuratore Onorario delegato per l'udienza.

**11.** Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici del difensore e del Vice Procuratore Onorario delegato a partecipare all'udienza, nonché quelli degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivato il collegamento da remoto con l'arrestato.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivato il collegamento da remoto con l'arrestato e l'eventuale necessità di assistenza da parte di un interprete (specificando la lingua).

Nella *e-mail* trasmessa alla Cancelleria del Dibattimento verrà attestata a cura della segreteria del P.M. anche l'avvenuta trasmissione al difensore degli atti, specificando l'orario di invio.

**12.** Qualora il Difensore intenda presenziare all'udienza nel luogo dove si trova l'arrestato, la Polizia Giudiziaria, la Segreteria del Pubblico Ministero, la Cancelleria del Dibattimento, per quanto di rispettiva competenza, garantiranno la tempestività degli avvisi rispetto a data ed ora di celebrazione così che il Difensore possa raggiungere tempestivamente il luogo di restrizione e comunicare riservatamente con l'arrestato per un tempo adeguato.

**13.** Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione nel rispetto di un termine congruo e comunque adeguato alle esigenze di un effettivo esercizio del diritto di difesa.

**14.** Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto – acquisita a verbale la dichiarazione del difensore che intende partecipare all'udienza da remoto, mediante autonomo collegamento telematico, attestando di disporre di strumentazione informatica idonea all'accesso e alla navigazione in rete - che si procede con la partecipazione a distanza “per ragioni di sicurezza”, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

**15.** Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà o nel luogo dove si trova l'arrestato ovvero nell'aula di udienza; in tal caso potrà comunicare con l'ausilio di un dispositivo elettronico con l'arrestato e con le altre parti processuali.

Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono o tramite collegamento telematico, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p.

**16.** Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali; l'audizione del verbalizzante avrà luogo mediante lo strumento attivato dalla postazione di PG; l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato avverrà con le medesime modalità.

Le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze utilizzando le funzionalità dell'applicazione *Microsoft Teams* e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio direttissime. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi *ex art. 444 c.p.p.*

Il Cancelliere darà atto a verbale che le parti sono nell'impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p..

**17.** Le modalità sopra indicate, per quanto compatibili, saranno applicate anche nei casi di celebrazione, nel periodo indicato, dei processi nei confronti di imputati detenuti e/o in stato di custodia cautelare.

**18.** In caso di indisponibilità del sistema Microsoft Teams, il Giudice potrà ricorrere al sistema Lync-Skype, indicato alternativamente dalla DGSIA, sempre che lo stesso sia immediatamente accessibile anche al difensore e all'imputato.

### ***Udienze di convalida dell'arresto o del fermo e interrogatori di garanzia dinanzi al GIP***

**19.** Le modalità sopra indicate, per quanto compatibili, saranno applicate anche nelle udienze tenute, nel periodo indicato, dinanzi al GIP/GUP nei confronti di imputati detenuti e/o in stato di custodia cautelare, con le seguenti precisazioni:

- 1) Udienza di convalida arresto/fermo ex art. 391 c.p.p.: trattandosi di soggetto ristretto in carcere si procederà a videoconferenza con il detenuto e il suo difensore, il quale ultimo dovrà preventivamente ed espressamente richiedere se intenderà avvalersi di assistenza presso il carcere, presso il Tribunale o presso lo studio professionale, con garanzia di preventivi colloqui difensivi riservati in forme protette, anche da remoto;
- 2) Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: stante l'equiparazione legale di tale misura a quella della custodia cautelare in carcere (art. 284, 5 comma, c.p.p.) si procederà, ove possibile, come sub 1, sostituito il luogo di detenzione con gli uffici di PG procedenti e/o territorialmente competenti dotati di collegamento da remoto;
- 3) Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto a misura cautelare coercitiva non custodiale: in assenza di espressa previsione di collegamento da remoto per tali pur indifferibili incombenti (stante il restrittivo disposto di cui all'art. 83, comma, 12 DL 17/3/2020 n. 17) indagato e difensore compariranno in aula con le dovute protezioni;

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 21 marzo 2020 e sino alla data del 15 aprile 2020, salvo proroghe dovute al perdurare dell'emergenza sanitaria.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo: per il Tribunale il MAGRIF, dott.ssa Ilaria Rosati; per la Procura della Repubblica il MAGRIF, dott.ssa Federica Messina; per il Consiglio dell'Ordine l'avv. Davide Compagni; per la Camera Penale l'avv. Marco Gramiacci.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Forlì, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Forlì, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale di Forlì.

Forlì, 20 marzo 2020

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
dott.ssa Rossella Talia

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
dott.ssa Maria Teresa Cameli

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**  
Avv. Roberto Roccari

**IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE**  
Avv. Carlo Benini